

Publicato il 01/06/2017

N. 01225/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 02180/2016 REG.RIC.

 logo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2180 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Dussmann Service Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Valcada, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Torino, 51;

*contro*

Milano Ristorazione Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziano Ugoccioni, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Lanzone, 31;

*nei confronti di*

Cooperativa di Lavoro “Solidarietà e Lavoro - Società Cooperativa”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimo Colicchia in Milano, piazza Velasca, 4

*per l'annullamento*

quanto al ricorso principale,

- della nota prot. 72968 del 29.8.2016 recante il provvedimento di aggiudicazione definitiva alla Cooperativa di lavoro Solidarietà e Lavoro- società cooperativa del lotto n. 3 della gara a procedura ristretta per il servizio di Global service, indetta da Milano Ristorazione; della relativa comunicazione con nota prot. 72970 del 29.8.2016 e di tutti gli atti e verbali di gara, nella parte in cui la Stazione appaltante non ha proceduto ad escludere la Cooperativa di lavoro Solidarietà e Lavoro per carenza dei requisiti di partecipazione, nonché per anomalia dell'offerta; dell'art 24, pag. 14 del disciplinare di gara- parte 1;

per la dichiarazione di inefficacia del contratto, se nel frattempo verrà mai stipulato;

per la reintegrazione in forma specifica consistente nell'affidamento dell'appalto;

quanto ai motivi aggiunti,

- della nota prot. 74921 del 29.12.2016 e relativi allegati depositata in giudizio dall'Amministrazione in data 5.1.2017 con cui l'Amministrazione ha ritenuto congrue le nuove giustificazioni dell'offerta fornite dalla Cooperativa;

- dell'atto/provvedimento di accoglimento/conferma della “nota integrativa” del consulente dell'Amministrazione depositata in giudizio in data 24.1.2017.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Milano Ristorazione Spa e della Cooperativa di Lavoro “Solidarietà e Lavoro - Società Cooperativa”;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2017 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

La società Milano Ristorazione Spa – organismo di diritto pubblico controllato dal Comune di Milano ed operante nel settore della ristorazione collettiva – indiceva una gara d'appalto con procedura ristretta per l'affidamento del servizio di “global service”, vale a dire la gestione in forma integrata di una serie di attività, fra le quali – ad esempio - la pulizia e la somministrazione dei pasti nelle scuole comunali.

L'appalto era diviso in quattro lotti ed il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'attribuzione di un massimo di 70 punti su 100 all'offerta tecnica e di 30 punti su 100 a quella economica.

Al termine della gara, il lotto n. 3 – l'unico che interessa la presente controversia – era aggiudicato alla Cooperativa di Lavoro “Solidarietà e Lavoro società cooperativa” (di seguito, anche solo “cooperativa”), che otteneva il punteggio complessivo di 87,435 punti, di cui 57,444 per l'offerta tecnica e 29,991 per quella economica.

Al secondo posto si classificava Dussmann Service Srl, con 87,411 punti totali.

L'offerta della cooperativa era peraltro sottoposta a verifica di anomalia, verifica conclusasi positivamente, per cui alla stessa faceva seguito l'aggiudicazione definitiva.

Contro il provvedimento di aggiudicazione definitiva, era proposto il ricorso principale in epigrafe, con domanda di sospensiva.

Si costituivano in giudizio l'amministrazione appaltante Milano Ristorazione Spa e la cooperativa aggiudicataria, concludendo entrambe per il rigetto del gravame.

In esito alla camera di consiglio del 10.11.2016, la Sezione IV del TAR Lombardia, con ordinanza n. 2118/2016, disponeva una serie di incumbenti in capo all'amministrazione, stabilendo altresì il deposito di una apposita relazione e fissando contestualmente una nuova udienza camerale.

A tale successiva udienza del 26.1.2017, la domanda cautelare era rinunciata.

Nel contempo, in adempimento alla citata ordinanza collegiale, la resistente depositava in giudizio una relazione sull'ulteriore attività istruttoria svolta, con annessi documenti.

A fronte di tale nuova produzione documentale, era proposto ricorso per motivi aggiunti, contenente quattro nuovi ed articolati mezzi di gravame.

Alla successiva pubblica udienza del 18.5.2017, la causa era discussa e trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1.1 Nel primo motivo del ricorso principale, viene lamentata la presunta illegittimità del contratto di avvalimento concluso dalla

cooperativa, per violazione dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 88 del DPR 207/2010 e degli articoli 1346 e 1418 del codice civile.

In particolare, la cooperativa si avvaleva dell'impresa ausiliaria Global Cri Srl per la dimostrazione innanzi tutto del requisito di capacità tecnica di cui all'art. III.2.3 del bando di gara (cfr. per il bando il doc. 3 della ricorrente), vale a dire l'avvenuta esecuzione di servizi di pulizia eseguiti in strutture analoghe presso enti pubblici o soggetti privati, con l'indicazione di due contratti nell'ultimo triennio, la somma dei quali deve essere pari ad almeno 3,5 milioni di euro, con dichiarazione di buon esito.

Parimenti, l'avvalimento riguardava il requisito di cui all'art. III.3.1 del bando, cioè l'iscrizione dell'impresa almeno in fascia "G" nella classifica di cui alla legge 82/1994 ed al DM 7.7.1997 n. 274.

Secondo la ricorrente, il contratto di avvalimento dovrebbe reputarsi nullo per indeterminatezza dell'oggetto del medesimo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1346 e 1418 del codice civile (sull'applicazione delle norme da ultimo citate al contratto di avvalimento previsto dal codice dei contratti pubblici, si veda Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4.11.2016, n. 23).

La censura appare infondata, giacché la lettura e l'analisi del contratto di avvalimento e degli atti ad esso connessi (quale la dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006, norma applicabile *ratione temporis* alla presente fattispecie), escludono che sussista l'indeterminatezza lamentata da parte ricorrente.

In particolare, il contratto di avvalimento (cfr. il doc. 26 della ricorrente e il doc. 11 della resistente), contiene (art. 2), il preciso impegno dell'ausiliaria a mettere a disposizione dell'impresa concorrente i propri requisiti di capacità tecnica, economica e

finanziaria, oltre che tutte le risorse necessarie, tecniche e professionali.

Viene poi espressamente richiamato il citato requisito di capacità tecnica previsto dal bando attraverso il riferimento ai due contratti eseguiti negli ultimi tre anni ed al loro importo, oltre ad indicarsi la fascia di classificazione di cui alla legge 82/1994 ed al decreto 274/1997 (cfr. nuovamente l'art. 2).

Ancora al citato art. 2 del contratto, sono indicate le funzioni organizzative e gestionali, le figure professionali specializzate e le funzioni operative specialistiche a disposizione dell'impresa ausiliata.

Alle pagine 4 e 5 del contratto di avvalimento, sono elencate – suddivise per tipologia e marca/modello – le numerose attrezzature ed i vari macchinari per l'esecuzione del servizio, oltre ad evidenziarsi che l'impresa ausiliaria svolgerà anche (vale a dire in aggiunta agli altri obblighi) un ruolo di assistenza, consulenza e formazione del personale a favore dell'impresa concorrente.

Anche le dichiarazioni ex art. 49 citato rese dall'impresa ausiliaria (cfr. il doc. 27 della ricorrente e il doc. 12 della resistente), contengono il preciso impegno di quest'ultima alla messa a disposizione della cooperativa dei requisiti necessari all'esecuzione dell'appalto, con particolare riguardo al requisito di capacità tecnica consistente nell'avvenuta esecuzione di servizi analoghi nel triennio antecedente ed all'ulteriore requisito della classificazione ai sensi della legge 82/1994.

A detta dell'esponente, tuttavia, l'elenco dei mezzi e delle attrezzature indicate nel contratto di avvalimento non corrisponde – essendo più limitato – a quello indicato dall'aggiudicataria nella

propria offerta tecnica (cfr. il doc. 28 della ricorrente e il doc. 13 della resistente).

In realtà, la differenza fra i due elenchi riguarda non i macchinari o le attrezzature più rilevanti e complesse, bensì essenzialmente il materiale di consumo, di minor valore commerciale e comunque facilmente reperibile sul mercato, per cui la lamentata differenza non può essere considerata come un indice della presunta mancanza di serietà dell'avvalimento.

A ciò si aggiunga che – come ammesso anche in ricorso – l'impresa ausiliaria è controllata dalla cooperativa, facendo entrambe parte del medesimo gruppo societario (cfr. ancora il contratto di avvalimento, numero “v” della “PREMESSA”, pag. 1), per cui l'interpretazione del contratto di avvalimento di cui è causa non può prescindere dalla circostanza che si tratta di avvalimento c.d. infragruppo di cui all'art. 49, comma 2, lettera “g” del D.Lgs. 163/2006, per il quale gli oneri documentali sono meno rigorosi (sul “regime probatorio e documentale semplificato”, in caso di avvalimento nell'ambito dello stesso gruppo societario, si veda T.R.G.A. Trentino Alto-Adige, sezione di Bolzano, 14.3.2017, n. 99).

Nel primo mezzo di gravame, l'esponente censura altresì l'art. 2.4 del Disciplinare di gara sull'avvalimento, articolo secondo cui l'appalto dovrà essere eseguito in ogni caso dall'impresa avvalente, mentre quella ausiliaria potrà svolgere il proprio ruolo nei limiti dei requisiti prestati (cfr. il doc. 4 della ricorrente, pag. 14).

La censura non è di facile comprensione, posto che la formula del Disciplinare ricalca sostanzialmente la regola generale secondo cui l'impresa avvalente è in ogni modo responsabile dell'esecuzione

dell'appalto, mentre l'ausiliaria svolgerà le sole prestazioni per le quali è stata "associata" all'esecuzione dall'impresa partecipante.

Sotto tale profilo, neppure è chiaro l'interesse a denunciare la citata norma della *lex specialis*, fermo restando che – essendo stato correttamente applicato nel caso di specie l'istituto dell'avvalimento – la doglianza è altresì infondata.

In conclusione, l'intero primo motivo deve rigettarsi.

1.2 Nel secondo e nel terzo motivo del ricorso principale, l'esponente lamenta che l'offerta presentata dalla cooperativa sarebbe stata in realtà un'offerta in perdita, cioè anormalmente bassa e che la stazione appaltante avrebbe commesso evidenti errori nella valutazione delle giustificazioni addotte dall'impresa, per cui il giudizio finale di congruità dell'offerta della cooperativa sarebbe illegittimo.

In pratica, l'amministrazione resistente avrebbe valutato positivamente un'offerta in realtà anomala.

La trattazione dei due citati motivi di gravame, estremamente articolati, viene rinviata dal Collegio all'atto dell'esame dei motivi aggiunti.

Attraverso questi ultimi, infatti, sono introdotte nuove censure attinenti ancora alla presunta anomalia dell'offerta della cooperativa, dopo la lettura della relazione del 29.1.2016 depositata in giudizio dalla parte resistente in data 5.1.2017 (cfr. il documento in atti) in esecuzione dell'ordinanza della scrivente Sezione IV n. 2118/2016.

Con riguardo a tale ordinanza, preme evidenziare che nella stessa il Collegio aveva imposto il deposito di una relazione volta alla conferma o meno della congruità dell'offerta, tenendo conto



specificatamente dei rilievi mossi nel secondo e terzo mezzo di gravame.

L'ordinanza collegiale della Sezione, tuttavia, non precludeva affatto alla stazione appaltante lo svolgimento di una nuova istruttoria e di conseguenza non imponeva un mero riesame alla luce dei soli documenti esistenti; al contrario nell'ordinanza si consentiva lo “svolgimento di ogni appropriata attività istruttoria, inclusa l'eventuale integrazione della documentazione utile”.

Non appare quindi illegittima la condotta dall'amministrazione che, ai fini della redazione della relazione, si è avvalsa di nuovi documenti e dell'attività professionale di un proprio consulente, vale a dire lo Studio Cremascoli (cfr. l'ultimo allegato alla relazione e il doc. 16 della resistente).

Ciò premesso, si ribadisce che, per ragioni di economia espositiva e per rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali, tutte le complesse doglianze relative all'anomalia dell'offerta saranno trattate unitariamente al momento dell'esame dei motivi aggiunti.

1.3 Nel quarto ed ultimo motivo del ricorso principale, si sostiene che il requisito di capacità tecnica di cui al già citato art. III.2.3) del bando (svolgimento di servizi analoghi nell'ultimo triennio), non sarebbe in realtà neppure posseduto dall'impresa ausiliaria Global CRI Srl, giacché quest'ultima avrebbe reso i propri servizi nel triennio a favore di aziende sociali e sanitarie e non di strutture scolastiche, come quelle dell'appalto di cui è causa.

Anche tale censura è infondata.

Il bando (cfr. ancora il doc. 3 della ricorrente), si riferisce – quanto al requisito più volte citato – a servizi di pulizia eseguite in “strutture analoghe” e la nozione di “analogo” non può essere confusa con

quella più restrittiva di “identico”, pena la violazione della legge di gara, evidentemente ispirata a ragioni di promozione della concorrenza e di valorizzazione della massima partecipazione.

Si consideri altresì che per lo specifico servizio di cui è causa (pulizia di ambienti scolastici), l’analogia non può che essere riferita a strutture edilizie di medie e grandi dimensioni, dove sono ospitate ampie comunità di utenti, per cui la pulizia svolta in ambienti ospedalieri o socio-assistenziali (cfr. pag. 2 del contratto di avvalimento) non appare certamente eterogenea rispetto a quella riferita ad ambienti scolastici.

Tale interpretazione del bando appare rispettosa di criteri di logica e di proporzionalità, oltre che conforme alla lettera della norma, a nulla rilevando che la disposizione citata della *lex specialis* contenga l’inciso (posto fra parentesi tonde) “servizi resi a favore di asili nido e scuole d’infanzia”, in quanto lo stesso si limita a riproporre l’oggetto dell’appalto ma non limita la nozione di “struttura analoga” come sopra individuata e come legittimamente apprezzata dalla stazione appaltante.

Anche il quarto mezzo di gravame deve quindi rigettarsi.

2. Le doglianze esposte nei motivi aggiunti e articolate in quattro distinti mezzi attengono tutte, seppure per profili differenti, alla questione della presunta anomalia dell’offerta della cooperativa ed alla presunta illegittimità della determinazione della stazione appaltante che ha in ogni modo reputato congrua ed economicamente sostenibile tale offerta, anche dopo gli approfondimenti istruttori svolti in esecuzione della più volte citata ordinanza collegiale della scrivente Sezione IV.

Sul punto, prima della disamina delle singole censure, preme al Collegio richiamare la consolidata giurisprudenza in materia – dalla quale non vi è ragione per discostarsi – per la quale il giudizio sull'anomalia svolto dalla stazione appaltante è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice nei soli casi di manifesta e macroscopica irragionevolezza ed erroneità, non potendo il giudice effettuare un'autonoma e propria verifica, pena l'indebita sostituzione all'amministrazione (cfr. fra le decisioni più recenti, Consiglio di Stato, sez. III, 6.2.2017, n. 514 e TAR Valle d'Aosta, 15.5.2017, n. 29); parimenti la valutazione dell'anomalia deve riguardare l'offerta nel suo complesso, non potendosi parcellizzare su singole voci o elementi dell'offerta stessa (cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. III, 25.11.2016, n. 4989).

Inoltre, al momento della presentazione delle giustificazioni dell'offerta e della successiva valutazione delle medesime da parte della stazione appaltante, se certamente non è possibile la radicale modifica ovvero la riformulazione dell'offerta, deve reputarsi ammissibile la rimodulazione dell'offerta stessa, attraverso l'eventuale ricollocazione di talune voci di costo, tale però da non snaturare l'offerta complessiva (cfr. TAR Lazio, sez. II, 18.5.2017, n. 5899; TAR Toscana, sez. III, 22.12.2016, n. 1831; TAR Lazio, Roma, sez. II, 5.8.2016, n. 9182; TAR Piemonte, sez. I, 22.7.2016, n. 1059 e TAR Campania, Napoli, sez. V, 7.6.2016, n. 2860).

2.1 Nel primo dei motivi aggiunti, l'esponente lamenta che l'amministrazione resistente, in spregio all'ordinanza della Sezione IV n. 2118/2016, avrebbe confermato la congruità dell'offerta sulla base di nuove e differenti giustificazioni presentate dalla cooperativa,

mentre l'ordinanza del TAR avrebbe imposto di tenere ferme le giustificazioni originariamente addotte.

La doglianza è priva di pregio, considerato che, come già sopra evidenziato al punto 1.2, l'ordinanza collegiale dello scrivente giudice espressamente consentiva alla stazione appaltante una nuova attività istruttoria e l'esame di documentazione ulteriore rispetto a quella sino ad allora presentata.

La valutazione dell'anomalia ha avuto per oggetto prevalentemente i costi per tredici figure apicali, costi pari secondo la ricorrente a complessivi euro 283.000,00 circa, che, sempre secondo l'esponente, la cooperativa non sarebbe in alcun modo riuscita a giustificare, sicché tale importo non giustificato renderebbe l'offerta dell'aggiudicataria gravemente in perdita (cfr. anche il secondo motivo del ricorso principale).

Tali figure apicali sono indicate a pag. 1, parte A1 dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria (cfr. il doc. 29 della ricorrente e il doc. 14 della resistente), e sono costituite da un Facility Manager, inquadrato come Quadro e responsabile dell'intero lotto, tre Direttori del servizio, una dietista ed otto coordinatori.

A seguito della più volte citata ordinanza collegiale della Sezione, l'aggiudicataria ha presentato all'amministrazione una serie di dettagliate considerazioni sul punto, che l'amministrazione stessa ha poi accettato, confermando così la bontà dell'offerta, previo parere tecnico del dr. Cremascoli, consulente dell'amministrazione medesima, tenuto anche conto che il valore complessivo dell'offerta non è stato mutato (cfr. la relazione di Milano Ristorazione depositata il 5.1.2017 e il doc. 16 della medesima, vale a dire l'ultima nota del dr. Cremascoli del 23.1.2017).

2.2 Nel secondo dei motivi aggiunti, la ricorrente contesta analiticamente i risultati cui è giunta la stazione appaltante dopo la rinnovata istruttoria, sostenendo che nessuno dei risparmi indicati dall'aggiudicataria sarebbe in realtà effettivo, per cui il costo del personale relativo alle tredici figure apicali non sarebbe in ogni modo giustificato, con conseguente impossibilità di reputare l'offerta in utile, utile che l'aggiudicataria ha comunque confermato anche dopo la rinnovata attività istruttoria della P.A. (utile pari a circa 57.000,00 euro, cfr. il doc. 17 della ricorrente, pagine 6 e 11 ed il doc. 5 della resistente).

Il Collegio deve quindi esaminare, seppure sinteticamente, le giustificazioni addotte da ultimo dall'aggiudicataria in relazione alle singole voci di costo, sempre ribadendo però che le valutazioni compiute dalla stazione appaltante possono essere sindacate dal giudice amministrativo solo in caso di evidenti errori di fatto o di manifesta illogicità.

L'aggiudicataria (cfr. ancora la relazione della resistente), stima il costo complessivo delle 13 figure apicali in circa 286.000,00 euro (quindi addirittura leggermente superiore a quello indicato dalla ricorrente), sostenendo che lo stesso era stato in ogni modo sempre tenuto in considerazione, anche se non esplicitato nell'offerta.

I risparmi di spesa che consentono la copertura di tali costi sono così indicati:

- una quota consistente di personale (127 operai), è stata inquadrata prudenzialmente al livello 2° par. 115 (cfr. la tabella ministeriale allegata al doc. 5 della resistente, oltre che pag. 7 del documento stesso), ma in realtà il livello corretto è semplicemente quello 2° ordinario, con un risparmio di spese di oltre 37.000,00 euro;

- parte del servizio (20% delle ore periodiche) può essere subappaltato e l'impresa prescelta, vale a dire la società cooperativa Mediacycenter, pratica prezzi tali da consentire un risparmio di oltre 14.000,00 euro (cfr. la nota del 30.5.2016 a firma della Direzione Commerciale di Mediacycenter);
- la cooperativa ha assunto 21 unità di personale avvalendosi degli sgravi fiscali di cui alla legge di stabilità per il 2015, con un risparmio di oltre 25.000,00 euro;
- altre 29 unità di personale sono assunte attraverso contratto di lavoro interinale; sul punto è prodotta la copia dell'accordo fra l'aggiudicataria e l'agenzia per il lavoro Humangest, con l'indicazione dei prezzi praticati da quest'ultima, che consentono un risparmio complessivo di oltre 114.000,00 euro;
- il tasso applicato dall'INAIL tiene conto dell'attività concretamente svolta nel presente appalto, che non rientra nella vera e propria ristorazione, non dovendo l'appaltatore provvedere al confezionamento dei pasti ma soltanto alla loro distribuzione, il che consente un risparmio per oltre 7.000,00 euro (cfr. le tabelle allegate alla citata relazione e, per l'oggetto del contratto d'appalto il doc. 1 della resistente, pag. 1 del Disciplinare di gara, che parla solo di "somministrazione pasti", oltre che il capitolato speciale, doc. 5 della ricorrente, pag. 6);
- anche le aliquote INPS sono inferiori a quelle indicate nella tabella ministeriale e ciò consente un risparmio di oltre 34.000,00 euro (cfr. gli allegati alla relazione istruttoria e i documenti 1 e 2 della cooperativa depositati il 27.4.2017);
- il costo per la formazione obbligatoria è già compreso nel costo del personale, inoltre la cooperativa, quale gestore uscente di un lotto, ha

già in dotazione parte dei macchinari e delle attrezzature e ciò genera ulteriore risparmio;

- il fornitore del materiale di consumo (piatti, bicchieri e posate, ad esempio), vale a dire la ditta Magris Spa, ha offerto sconti consistenti, con ulteriore risparmio (cfr. la lettera di Magris Spa del 1° maggio 2016 allegata alla relazione).

Tutte le succitate e documentate voci di risparmio sono state esaminate dal consulente tecnico della resistente (Studio associato Cremascoli), che con successivi ed analitici pareri del 19.12.2016 e del 23.1.2017 (cfr. l'ultimo allegato alla relazione istruttoria e il doc. 16 della resistente), ne ha confermato la complessiva correttezza tecnica – salvo taluni errori di calcolo, reputati però non influenti – sicché non appare manifestamente illogica o erronea la determinazione finale della stazione appaltante di congruità dell'offerta presentata (cfr. per la citata determinazione il verbale del RUP del 24.8.2016, doc. 8 della resistente, oltre alla nota di Milano Ristorazione del 28.12.2016 di trasmissione della relazione istruttoria, di conferma della “sostenibilità” dell'offerta).

Il secondo motivo aggiunto deve quindi rigettarsi.

2.3 Nel terzo motivo aggiunto, l'esponente sostiene che – dalla complessiva lettura delle giustificazioni – si desume che la cooperativa ha incrementato il numero degli operai, aggiungendone undici rispetto a quelli originariamente indicati e ciò si porrebbe in violazione del principio di immodificabilità dell'offerta.

La censura è infondata, considerato che l'eventuale assunzione di nuovo personale (peraltro solo 11 dipendenti su un totale di 479, come indicato dalla ricorrente), senza però alcuna variazione del prezzo dell'appalto, non configura alcuna illegittima variante

dell'offerta, ma semmai una semplice miglioria, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante.

2.4 Il quarto motivo aggiunto ripropone le censure già svolte nel terzo mezzo del ricorso principale, nel quale la ricorrente lamentava che l'aggiudicataria, attraverso le giustificazioni fornite, avrebbe illegittimamente modificato la propria offerta, con particolare riguardo ad una serie di voci di costo.

Anche tale mezzo è infondato, posto che – sulla base di quanto sin d'ora esposto, al quale si rinvia per ragioni di economia espositiva – le giustificazioni addotte dalla cooperativa, anche a seguito della rinnovata attività istruttoria dell'appaltante, hanno semplicemente spiegato l'offerta economica presentata, senza però operare alcun stravolgimento della medesima, ma realizzando semmai la sola rimodulazione di costi, operazione ammessa dalla giurisprudenza già sopra citata (cfr. anche TAR Lazio, Roma, sez. III, 1.4.2011, n. 2890).

In definitiva, devono rigettarsi sia il ricorso principale sia quello successivo per motivi aggiunti.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di causa, che liquida in:



- euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%), a favore di Milano Ristorazione Spa;

- euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%), a favore della Cooperativa di Lavoro “Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa”.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Concetta Plantamura, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Zucchini**

**IL PRESIDENTE**  
**Angelo Gabbricci**

**IL SEGRETARIO**